

	<u>STATUTO</u>	Allegato "A" al n.
	Art. 1 - Costituzione	57059/12878 di rep.
	1. Si definiscono soci fondatori dell'associazione tutti i membri presenti e firmatari dell'atto costitutivo dell'associazione stessa.	
	Art. 2 - Sede	
	1. L'Associazione "PAYT ITALIA" ha sede legale nel Comune di Milano.	
	2. Tale sede potrà essere modificata previa deliberazione dell'Assemblea.	
	Art. 3 - Tematiche di sviluppo	
	1. Le tematiche che si intendono promuovere e approfondire principalmente sono le seguenti:	
	a) la gestione del ciclo dei rifiuti;	
	b) i sistemi per la misurazione e l'associazione univoca dei rifiuti prodotti alle utenze;	
	c) la tariffa puntuale e gli altri strumenti di incentivazione alla prevenzione, riduzione e riciclo dei rifiuti;	
	d) l'analisi delle norme del settore ambientale e in particolare quella riguardante la prevenzione e la gestione dei rifiuti;	
	e) le buone prassi nella gestione del ciclo dei rifiuti.	
	Art. 4 - Obiettivi e valori comuni	
	1. L'Associazione ha lo scopo di contribuire a fornire al legislatore, sulla base delle consolidate esperienze normative	
	1	

	e di pratica applicativa in possesso dei soci, gli elementi	
	che consentano di definire un quadro normativo capace di va-	
	rare una tariffa che sia equa e applicabile in modo semplice	
	e che sia lo strumento economico capace di guidare l'evolu-	
	zione del settore ai sensi della gerarchia comunitaria defi-	
	nita dalla Direttiva 98/2008/CE e del suo recepimento nazio-	
	nale da parte del D.Lgs. 205/10, sue modifiche ed integrazio-	
	ni.	
	2. In particolare, gli obiettivi perseguiti dall'Associazione	
	sono i seguenti:	
	a) definire e proporre al legislatore il <i>corpus</i> di norme	
	(primarie e secondarie) a garanzia dell'applicabilità di una	
	tariffa che sia commisurata al servizio reso e alla produ-	
	zione di rifiuti e che sia strumento di economia ambientale e	
	di una corretta gestione dei rifiuti;	
	b) studiare e valorizzare le migliori combinazioni tra orga-	
	nizzazione del servizio e gestione della tariffa commisurata	
	alla produzione dei rifiuti;	
	c) promuovere, sostenere e divulgare le pratiche virtuose di	
	gestione dei rifiuti orientate alla prevenzione, alla ridu-	
	zione dei rifiuti e alla raccolta differenziata spinta fina-	
	lizzata al recupero di materia;	
	d) valorizzare, difendere e sostenere le esperienze di ge-	
	stione <i>in house</i> virtuose, attraverso iniziative anche di pro-	
	posta al legislatore;	

e) evidenziare come l'applicazione tariffaria possa contribuire allo sviluppo del sistema di gestione integrata dei rifiuti sostenibile in tutte le sue parti (azioni di prevenzione, logistica di raccolta e impiantistica di trattamento) e che ne persegua in ordine effettivamente e tassativamente gerarchico:

1. la prevenzione;
2. la preparazione per il riutilizzo
3. il recupero effettivo di materia;
4. il recupero in altre forme.

Art. 5 - Soci Aderenti

1. Possono aderire all'Associazione tutti coloro che, condividendo gli obiettivi contenuti nel presente Statuto, intendono cooperare e promuovere le attività svolte per il raggiungimento degli obiettivi stessi. L'Associazione è aperta a tutti gli aderenti e rispettosa di tutte le opinioni espresse dagli stessi.

2. Si aderisce all'Associazione in seguito a compilazione di apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo e all'ammissione da parte dello stesso.

3. All'associazione si aderisce in qualità di:

a) **soci fondatori**: sono di diritto i soggetti che hanno costituito l'Associazione;

b) **soci ordinari**;

c) **soci istituzionali**.

	4. La richiesta di adesione sarà sottoposta alla valutazione	
	del Consiglio Direttivo ai fini dell'ammissione sulla base	
	dei seguenti requisiti:	
	a) <u>soci ordinari</u> :	
	- siano gestori, fornitori di prodotti e/o servizi e consu-	
	lenti, nell'ambito di una o più parti del ciclo integrato dei	
	rifiuti urbani e/o abbiano maturato specifica esperienza	
	nell'ambito dell'applicazione della tariffa puntuale dei ri-	
	fiuti;	
	- dimostrino di possedere una qualità di prodotti e servizi o	
	di gestione attraverso indicatori tecnici, economici e ge-	
	stionali definiti dal Consiglio Direttivo nonché l'assenza	
	dei motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale	
	in materia di contratti pubblici;	
	- essere presentati e referenziati da uno dei soci ai fini	
	della coerenza delle caratteristiche del candidato rispetto	
	ai principi dell'associazione;	
	b) <u>soci istituzionali</u> : siano enti pubblici che rivestono le	
	funzioni di pianificazione, regolazione, affidamento, orga-	
	nizzazione e controllo del servizio di gestione dei rifiuti	
	urbani, svolte singolarmente o in forma associata;	
	5. Il Consiglio Direttivo potrà proporre ulteriori requisiti	
	che dovranno essere approvati dall'Assemblea.	
	6. Il nuovo socio entra a far parte dell'Associazione in via	
	provvisoria per un anno a seguito dell'ammissione da parte	

del Consiglio Direttivo e in via definitiva decorsi 15 mesi dall'ammissione provvisoria, salvo che non intervengano cause di perdita o di carenza dei requisiti di cui al presente articolo comma 4 ovvero la mancata partecipazione alla vita associativa o l'inosservanza di quanto previsto nel codice etico di cui all'art. 16.

7. Nel caso di gruppi societari, di professionisti o forme associative di enti pubblici, l'adesione è ammessa per un solo soggetto appartenente all'aggregazione. La richiesta di adesione del soggetto capogruppo societario o dell'Ente d'Ambito potrà essere ammessa quale subentro al soggetto controllato o comunque ad esso appartenente. Ove istituito l'ente di governo per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi della normativa nazionale, può essere ammesso all'associazione il solo ente di governo e non i singoli enti locali appartenenti allo stesso.

Art. 6 - Strumenti

1. L'Associazione promuove principalmente le seguenti attività:

- a) analisi delle norme e diffusione di approfondimenti giuridici in tema del ciclo integrato dei rifiuti;
- b) proposte anche normative alle istituzioni, per il raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione;
- c) studio e diffusione dei sistemi di misurazione, tecniche e modalità di organizzazione, applicazione e gestione dei ri-

	fiuti nonché di tariffazione idonee a perseguire gli obiettivi associativi;	
	d) raccolta di dati e informazioni sullo stato dell'arte del settore oggetto di interesse associativo e la loro diffusione, anche in collaborazione con enti ed istituzioni;	
	e) organizzazione di progetti e campagne nazionali, corsi di formazione, progetti di solidarietà e cooperazione internazionale, convegni, congressi, tavole rotonde, seminari, inchieste;	
	f) collaborazione e organizzazione di iniziative comuni con altri enti ed associazioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione;	
	g) promozione, in conformità? alle esigenze degli associati e nel rispetto della normativa vigente e del presente Statuto, di ogni altra attività? culturale tesa a favorire il raggiungimento delle finalità? istituzionali, e a diffondere e far conoscere la propria attività?.	
	2. Tutte le attività sono rese pubbliche dall'Associazione attraverso strumenti di comunicazione da e verso l'esterno, anche utilizzando modalità interattive web-oriented.	
	Art. 7 - Organi	
	1. Sono organi dell'Associazione:	
	a) l'Assemblea;	
	b) il Consiglio Direttivo	
	c) il Presidente;	
	6	

d) il Segretario;

e) il Tesoriere;

f) le Commissioni.

2. I loro compiti e la loro composizione sono definiti negli articoli del presente statuto.

Art. 8 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta dai soci aderenti. Si riunisce almeno una volta all'anno e ha i seguenti compiti:

a) determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo ed elegge il Consiglio Direttivo stesso;

b) approva i bilanci e i rendiconti finanziari;

c) approva il programma annuale;

d) approva le modifiche o integrazioni al presente Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione;

e) definisce i requisiti per l'adesione all'associazione su proposta del Consiglio Direttivo;

f) ratifica, alla prima Assemblea utile, l'ammissione di nuovi aderenti deliberata dal Consiglio Direttivo, ovvero, la loro decadenza in caso di perdita dei requisiti.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo. L'Assemblea è convocata su iniziativa del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un quinto degli aderenti.

3. Le convocazioni devono essere comunicate almeno otto giorni prima della riunione e possono essere eseguite con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la ricezione da parte

del destinatario.

4. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo entro 4 mesi dal termine dell'esercizio.

5. Le votazioni dell'Assemblea avvengono con voto palese. Possono esercitare il diritto di voto i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

6. In prima convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

7. Le quote sono identiche per tutti i soci e quindi ogni socio esprime un solo voto.

8. Sono ammesse due sole deleghe per ogni associato.

9. Nel caso di gruppi societari, di professionisti o forme associative di enti pubblici, è ammessa la delega interna a un soggetto appartenente all'aggregazione.

10. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. La seconda convocazione può avere luogo un'ora dopo la prima convocazione.

11. Le modifiche allo Statuto sono assunte dall'assemblea con

il quorum costitutivo pari ad almeno la maggioranza assoluta (50%+1) dei soci aderenti e deliberate a maggioranza dei soci presenti.

12. Per deliberare lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio secondo quanto indicato nel successivo art.15, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

13. In assenza di convocazione, l'Assemblea è validamente costituita se sono presenti tutti i suoi componenti e se nessuno di essi si dichiara non informato sugli argomenti da trattare.

14. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto un verbale da parte di un segretario nominato dal Presidente tra i presenti. I verbali sono conservati tra gli atti dell'Associazione.

Art. 9 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo che persegue gli obiettivi statutari attenendosi ai programmi e indirizzi dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di dieci componenti eletti dall'Assemblea tra i soci. Qualora il soggetto nominato sia una società o un ente collettivo, quest'ultimo deve indicare al Consiglio Direttivo la persona fisica che in concreto esercita l'attività di consigliere, fino a diversa indicazione proveniente dall'ente stesso.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto fra i soci. L'elezione av-

viene mediante candidature proposte dai soci, sulla base di eventuali indirizzi e modalità definite in un apposito Regolamento approvato dall'Assemblea, entro la data fissata dal Consiglio Direttivo nell'avviso di convocazione dell'Assemblea elettiva.

3. Al Consiglio Direttivo spettano, inoltre, i seguenti compiti:

a) eleggere il Presidente del Consiglio Direttivo, tra i componenti il Consiglio Direttivo;

b) eleggere il vicepresidente, tra i componenti del Consiglio Direttivo;

c) eleggere il segretario, tra i componenti del Consiglio Direttivo;

d) eleggere il tesoriere, tra i componenti del Consiglio Direttivo;

e) stabilire l'indirizzo della sede legale dell'Associazione;

f) eleggere le Commissioni e i loro responsabili;

g) assegnare ruoli specifici ai suoi componenti o ai soci in relazione ad attività e iniziative;

h) approvare e sottoporre all'Assemblea il progetto di bilancio e i rendiconti finanziari;

i) decidere sulle domande di ammissione;

j) disporre l'affidamento di incarichi, approvvigionamenti e forniture per il regolare funzionamento dell'attività associativa compatibilmente con la disponibilità di bilancio.

3. Il Consiglio Direttivo è convocato su iniziativa del Presidente. La convocazione è altresì eseguita quando ne faccia richiesta almeno due componenti.

4. Le convocazioni sono comunicate almeno cinque giorni prima della riunione e possono essere eseguite con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la ricezione da parte del destinatario.

5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza.

6. In assenza di convocazione, il Consiglio Direttivo è validamente costituito se sono presenti tutti i suoi componenti e se nessuno di essi si dichiara non informato sugli argomenti da trattare.

7. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto un verbale da parte di un segretario nominato dal Presidente tra i presenti. I verbali sono conservati tra gli atti dell'Associazione.

8. Nessun membro del Consiglio Direttivo può essere rappresentato mediante delega.

9. Su invito del Presidente, al Consiglio Direttivo partecipano con finalità consultive e di supporto i responsabili delle Commissioni di cui all'articolo 10. Possono altresì

partecipare esperti e altri soggetti che possono istruire adeguatamente il Consiglio in ordine alle proprie funzioni.

Art. 10 - Commissioni

1. Le Commissioni rappresentano lo strumento operativo attraverso le quali si svolgono le attività dell'Associazione e vengono supportati gli organi sociali nell'espletamento delle proprie funzioni.

2. Le Commissioni sono definite dal Consiglio Direttivo sulla base delle richieste di partecipazione dei soci, individuando il responsabile prioritariamente tra i soci non rappresentati in Consiglio Direttivo il quale ha la stessa durata in carica del Consiglio stesso.

3. A ciascuna commissione possono partecipare i componenti del Consiglio Direttivo.

4. Il Responsabile di Commissione riferisce e rendiconta sui lavori della Commissione al Consiglio Direttivo e trasferisce alla Commissione gli obiettivi concordati con il Consiglio.

5. Le Commissioni sono individuate in prima applicazione nelle seguenti:

a) censimento delle esperienze e sistemi di misurazione;

b) norme e regolamenti;

c) comunicazione ed Eventi;

d) eventuali altre Commissioni individuate dal Consiglio Direttivo.

6. I criteri di nomina dei responsabili, l'individuazione

delle Commissioni e le modalità del loro funzionamento sono
oggetto di apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

Art. 11 - Presidente

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione e sovrintende all'espletamento delle attività promosse; redige una relazione annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

2. Al Presidente spetta il compito di convocare e presiedere in via ordinaria le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte interamente dal Vicepresidente. Il voto del Presidente all'interno del Consiglio Direttivo, nel caso in cui non venga raggiunta la maggioranza, vale doppio.

Art. 12 - Segretario

1. Il segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo.

2. Rientrano tra i compiti del segretario:

a) convocazioni e inviti alle riunioni del Consiglio Direttivo;

b) convocazioni e inviti all'assemblea dell'associazione;

c) conservazione di tutti gli atti di segreteria.

Art. 13 - Tesoriere

1. Il Tesoriere cura la contabilità dell'Associazione e i rendiconti finanziari e i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Inoltre ha il compito di tenere un registro su cui sono riportate le eventuali proprietà dell'As-

sociazione.

Art. 14 - Durata delle cariche

1. Gli organi dell'associazione durano in carica per tre esercizi sociali e scadono alla data di Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio, con efficacia dal momento in cui il nuovo organo è stato ricostituito.

2. Uno stesso socio non può assumere, anche mediante propri rappresentanti, la carica di Presidente per più di due mandati consecutivi.

Art. 15 - Patrimonio e finanziamenti

1. L'Associazione, che non si propone scopi di lucro, trae mezzi finanziari da contributi forniti dalle amministrazioni comunali, dai partecipanti e/o da soggetti terzi. Le quote di adesione su proposta del Consiglio Direttivo sono approvate dall'Assemblea dell'Associazione e devono essere versate entro il 31 Gennaio di ogni anno. Per i nuovi iscritti, il pagamento della prima quota deve essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione da parte del Consiglio Direttivo.

2. Sono di proprietà dell'Associazione eventuali lasciti ereditari o donazioni oltre a acquisti svolti dalla stessa. Nel caso in cui l'Associazione dovesse sciogliersi, il patrimonio viene devoluto nella sua interezza a un'associazione no profit operante in campo ambientale o sociale individuata dall'Assemblea nel rispetto delle norme di legge in materia.

3. Sono altresì patrimonio dell'Associazione i lavori e le proposte elaborate. Qualora l'Associazione sia sciolta, le proprietà intellettuali dei lavori sono cedute al "Ministero dell'Ambiente".

Art. 16 - Dimissioni, espulsioni, decadenze

1. I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

a) per dimissioni volontarie, comunicate a mezzo lettera raccomandata;

b) per morosità, il socio che non provvederà al pagamento della quota associativa entro 30 giorni dalla scadenza, s'intenderà di diritto escluso dall'Associazione;

c) per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli, dentro e fuori dell'Associazione, o che con la condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il Socio espulso non può più essere riproposto;

d) mancato rispetto di quanto previsto nel Codice Etico dell'Associazione;

e) insorgenza di motivi di esclusione ostativi alla partecipazione ad appalti pubblici, accertati dal Consiglio Direttivo con specifica deliberazione adottata a maggioranza assoluta.

2. I membri del Consiglio Direttivo decadono se non partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre sedute

consecutive salvo giustificato motivo o comunque ad almeno i
2/3 delle sedute. E' facoltà del Consiglio Direttivo, qualora
non sia stato ancora raggiunto il minimo previsto dei compo-
nenti, richiedere all'Assemblea il reintegro del componente
decaduto.

Art. 17 - Norme transitorie e di rinvio

1. In sede di prima applicazione la quota di adesione viene
fissata per tutti a 200 euro.

2. L'adeguamento alle modifiche statutarie deve effettuarsi
entro 120 giorni dalla comunicazione da parte del Consiglio
Direttivo.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto
e inerente al funzionamento dell'Associazione e dei suoi or-
gani si rinvia ai Regolamenti interni adottati dall'Associa-
zione e alle norme specifiche contenute agli articoli 36 - 42
del Codice Civile.

F.to Gaetano Drosi

" Dr. Ernesto Vismara Notaio